

IVA

Dichiarazioni d'intento: invii di dicembre e semplificazioni 2020

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Nel mese di dicembre, come consuetudine, gli esportatori abituali inviano le proprie **dichiarazioni d'intento** ai fornitori, **a valere per il 2020**.

Analizziamo gli **adempimenti in capo agli operatori coinvolti nell'operazione** – il cedente e il cessionario esportatore abituale - in vista delle **semplificazioni introdotte dal decreto Crescita (D.L. 34/2019)**.

Possono conseguire lo **status di esportatori abituali** i soggetti che realizzano cessioni all'esportazione (di cui alle **lettere a) e b) dell'articolo 8, D.P.R. 633/1972**), operazioni intracomunitarie (**articoli 41 e 58, D.L. 331/1993**) e operazioni assimilate (**articoli 8-bis, 9, 71 e 72, D.P.R. 633/1972**) di ammontare **superiore al 10% del volume d'affari** (determinato a norma dell'**articolo 20, D.P.R. 633/1972**). A tal proposito, occorre monitorare le operazioni **effettuate e registrate nell'anno precedente** (o nei 12 mesi precedenti), senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all'**articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972**.

I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di **assumere come plafond di riferimento per il 2020** quello derivante dalle operazioni anzidette, effettuate nel 2019 (*plafond* fisso) o nei dodici mesi precedenti (*plafond* mobile), al superamento della percentuale del 10% del volume d'affari.

L'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti di beni e servizi (o importazioni) senza applicazione dell'imposta deve **risultare da apposita dichiarazione**, redatta in conformità al modello disposto dal **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016**. La dichiarazione d'intento deve essere compilata riportando, tra gli altri, i **"dati del dichiarante"** e l'indicazione se il modello si riferisce a **"una sola operazione fino a euro"** oppure più **"operazioni fino a concorrenza di euro"**.

La dichiarazione va, inoltre, **trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate prima dell'effettuazione dell'operazione**, determinata ai sensi dell'**articolo 6 D.P.R. 633/1972**; a seguito della trasmissione, l'Agenzia rilascia **un'apposita ricevuta telematica**. **Copia della dichiarazione d'intento e della ricevuta telematica** deve essere inoltrata **al fornitore/prestatore**, per informarlo della scelta di avvalersi di tale agevolazione. Fin qui, pertanto, nulla di nuovo.

L'**articolo 12-septies, D.L. 34/2019**, pubblicato nella **G.U. n. 100 del 30/04/2019**, convertito in

legge con modificazioni dalla L. 58/2019, **ha modificato l'articolo 1, comma 1, lettera c), D.L. 746/1983 eliminando**, da un lato, **l'onere di inviare una copia della "dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate...al fornitore o prestatore, ovvero in dogana"** ed **introducendo**, dall'altro, **l'obbligo di riportare "gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione...nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero...nella dichiarazione doganale"**.

Tali disposizioni, per espressa previsione normativa, **trovano applicazione dal periodo d'imposta 2020**, rinviando le modalità operative ad **apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate** da adottare, in teoria, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della **legge di conversione 58/2019**.

In altri termini, le modifiche descritte prevedono che dal 2020 l'esportatore abituale potrebbe non inviare una copia della dichiarazione d'intento al proprio venditore, ma **fornire esclusivamente il numero della ricevuta d'invio alla controparte** che, dal canto suo, ha l'onere di **esporlo all'interno della fattura elettronica**.

A nostro avviso, in attesa degli opportuni chiarimenti da parte dell'Agenzia, è quanto mai **opportuno che gli esportatori abituali continuino ad inviare una copia della dichiarazione d'intento e della ricevuta telematica** d'invio per quelle emesse a dicembre 2019 (la semplificazione entra in vigore dal 2020), ma anche per quelle emesse dal 1° gennaio 2020.

Si ricorda, infatti, che il **fornitore/prestatore che riceve la dichiarazione d'intento deve:**

- **verificarne la corretta trasmissione** telematica avvalendosi della procedura di verifica dell'Agenzia delle Entrate;
- controllare che la stessa sia stata trasmessa **ante effettuazione dell'operazione;**
- **monitorare l'ammontare del *plafond* dichiarato dall'esportatore abituale**, esposto sull'esemplare della dichiarazione stessa, al fine di non incorrere in sanzioni in caso di *splafonamento* del proprio cliente.

Conoscere **solo il numero di protocollo di ricezione** della dichiarazione **non può essere sufficiente ai fini dei controlli gravanti sul fornitore**; per questo motivo, alcuni spedizionieri stanno mandando comunicazioni ai propri clienti per ricordare che, nonostante le semplificazioni, necessitano ancora della copia del modello e della ricevuta d'invio per esigenze gestionali interne.

Sempre in tema di novità si segnala, infine, l'**abrogazione dal periodo d'imposta 2020:**

- **della numerazione progressiva delle dichiarazioni d'intento** (prevista sia per il dichiarante che per il fornitore o prestatore);
- **dell'annotazione** entro i quindici giorni successivi (a quello di emissione o ricevimento) **in apposito registro** tenuto a norma dell'[articolo 39, D.P.R. 633/1972](#);
- **dell'annotazione degli estremi della dichiarazione nelle fatture emesse** in base ad essa

(semplificazione conseguente al venir meno della numerazione).

L'abrogazione degli adempimenti formali da ultimo descritti, ad avviso di chi scrive, potrebbero trovare applicazione **già per le dichiarazioni d'intento emesse a dicembre 2019 per il periodo d'imposta 2020.**

In contrapposizione alla volontà di snellire i processi, il **modello ministeriale non è stato ancora aggiornato** e continua a richiedere il **numero progressivo** assegnato alla dichiarazione, oltre all'anno di riferimento che, pertanto, dovrà essere compilato per competenza con la numerazione del nuovo anno (**1/2020, 2/2020**, etc.) per le dichiarazioni emesse nel mese di dicembre.



Master di specializzazione

ADEMPIMENTI E NOVITÀ IVA 2020

[Scopri le sedi in programmazione >](#)